

DELIBERAZIONE 17 MARZO 2026
72/2026/S/EEL

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DA AGSMAIM ENERGIA S.P.A.,
ORA MAGIS ENERGIA S.P.A., E CHIUSURA DEL RELATIVO PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1378^a riunione del 17 marzo 2026

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 11 bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- l'articolo 26, commi 2 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" ;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 3 marzo 2017, 109/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2021, 32/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 32/2021/R/eel) nonché il suo Allegato A recante "Meccanismo di riconoscimento degli oneri generali di sistema non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici";
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com recante "Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (TIPPI). Modifiche alla RTDG e alla TRRG (di seguito deliberazione 618/2023/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2024, 234/2024/E/eel (di seguito: deliberazione 234/2024/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2025, 563/2025/S/com (di seguito: deliberazione 563/2025/S/com);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità 28 aprile 2025, DSAI/9/2025/eel (di seguito: determinazione DSAI/9/2025/eel).

FATTO:

1. Con determinazione DSAI/9/2025/eel l'Autorità, sulla base delle risultanze acquisite a seguito della verifica ispettiva di cui alla deliberazione 234/2024/E/eel, effettuata nei giorni 4-7 novembre 2024 nei confronti di AGSM AIM ENERGIA S.p.A. ora MAGIS ENERGIA S.p.A. a seguito di variazione della denominazione sociale (di seguito anche MAGIS ENERGIA o società) e dell'analisi della documentazione prodotta con note del 15 novembre 2024 (acquisite con prot. Autorità 80437 e 80449), ha avviato nei confronti della stessa, un procedimento sanzionatorio per l'accertamento di violazioni del "*Meccanismo di riconoscimento degli oneri generali di sistema non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici*" (di seguito: Meccanismo), di cui all'Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/eel e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95.
2. Segnatamente nella determinazione di avvio del procedimento è stato contestato che:
 - a) negli ammontari degli oneri generali di sistema (di seguito anche OGdS) non riscossi di cui è stato chiesto il riconoscimento a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito anche CSEA) risulta essere stata inserita l'IVA anche in alcuni casi di rimborsabilità da parte dell'Erario, in violazione dell'art. 3, comma 4, punto iii) e dell'art. 7, comma 4, punto iii) dell'Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/eel che, invece, espressamente escludono gli ammontari relativi all'IVA "*in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'utente del trasporto ha titolo a richiedere rimborso o a versare fino al momento dell'incasso*";
 - b) gli ammontari degli OGdS (non riscossi o rinunciati) riconosciuti nell'ambito del Meccanismo e successivamente riscossi dai clienti finali non sono stati restituiti a CSEA, in violazione dell'articolo 3, comma 12, dell'Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/eel che ne prevede il versamento a CSEA nella prima sessione utile successiva alla riscossione;
 - c) in relazione alla sessione 2021, la quota di OGdS recuperabili nel *pricing* inerenti al periodo 1° gennaio – 24 maggio 2016 è stata inserita

nell'ammontare degli OGdS non riscossi oggetto di istanza di riconoscimento a CSEA, in violazione dell'articolo 7, commi 9 e 10 dell'Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/eel che ne prevede il recupero attraverso lo stesso *pricing*.

3. Con nota del 23 maggio 2025 (acquisita con prot. Autorità 36054), integrata con nota del 29 maggio 2025 (acquisita con prot. Autorità 38406), l'Associazione Codici - Centro per i diritti del cittadino ha presentato istanza di partecipazione al procedimento e contestuale istanza di accesso agli atti, evasa – previa comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 184/2006 e dell'articolo 17 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 412/2021/A al controinteressato MAGIS ENERGIA e riscontro di quest'ultimo (prot. Autorità 43578 del 18 giugno 2025) – dal Responsabile del procedimento in data 30 giugno 2025 (prot. Autorità 46718).
4. Con nota del 26 maggio 2025 (acquisita con prot. Autorità 37426 del 27 maggio 2025) MAGIS ENERGIA ha presentato istanza di accesso agli atti, evasa dal Responsabile del procedimento in data 5 giugno 2025 (prot. Autorità 40148, 40162, 40164 e 40165).
5. Con nota del 28 maggio 2025 (acquisita con prot. Autorità 38230 del 29 maggio 2025), successivamente integrata e modificata – in risposta alla richiesta di chiarimenti e precisazioni del Responsabile del procedimento dell'11 dicembre 2025 (prot. Autorità 86371) – con nota del 15 dicembre 2025 (acquisita con prot. Autorità 87300), la società ha presentato, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 20 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, una proposta di impegni relativa al procedimento sanzionatorio avviato nei suoi confronti.
6. Nella predetta proposta di impegni, come risultante dalla nota del 15 dicembre 2025, MAGIS ENERGIA ha in via preliminare dichiarato, come richiesto dall'art. 21, comma 1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, che le condotte contestate con la determinazione DSAI/9/2025/S/eel sono cessate; segnatamente, la società ha documentato l'avvenuta restituzione a CSEA dell'ammontare degli OGdS non spettanti, per un importo complessivo di [700.000 - 740.000 euro]; in aggiunta la società ha dichiarato di aver provveduto nel 2024, all'integrazione e all'aggiornamento dei sistemi informatici, modificando la procedura di registrazione degli incassi in modo da garantire la corretta e tempestiva compilazione delle istanze di rimborso inviate a CSEA.
7. La citata proposta reca i seguenti tre impegni per un valore complessivo di [170.000- 210.000 euro]:

Impegno n. 1

Realizzazione di un programma di formazione straordinario sulle regole di gestione e rendicontazione degli OGdS, con specifico riferimento alla deliberazione 32/2021/R/eel e s.m.i., rivolto a tutto il personale coinvolto nei processi di fatturazione, credito, contabilità e *reporting*, includendo anche la

disciplina fiscale e la gestione dei flussi finanziari, nonché ulteriori sessioni di aggiornamento formativo sulle novità regolatorie e sulle criticità riscontrate.

Impegno n. 2

Implementazione di una attività periodica di *audit ad hoc* tramite l'effettuazione di controlli a campione, da effettuarsi prima dell'invio annuale dell'istanza di partecipazione al Meccanismo per il riconoscimento degli OGdS non riscossi a CSEA, per la verifica delle procedure utilizzate e il riscontro di congruità dei dati dichiarati.

Impegno n. 3

Versamento di un contributo *una tantum* in apposito conto della CSEA relativo agli OGdS, “*Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema*”, di cui all'articolo 33ter dell'Allegato A alla deliberazione 618/2023/R/com e s.m.i.

8. Con deliberazione 563/2025/S/com, l'Autorità ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 21, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, la proposta di impegni presentata da MAGIS ENERGIA, come risultante dalla nota del 15 dicembre 2025 (prot. Autorità 87300), e ne ha disposto la pubblicazione sul proprio sito *internet*.
9. Con nota 7 gennaio 2026 (prot. Autorità 776) il Responsabile del procedimento ha dato comunicazione all'Associazione Codici - Centro per i diritti del cittadino, in qualità di partecipante al procedimento, della predetta deliberazione.
10. A seguito della pubblicazione, avvenuta in data 29 dicembre 2025, non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 22 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

11. L'Autorità procede alla valutazione degli impegni presentati dall'esercente.
12. In primo luogo, MAGIS ENERGIA ha dichiarato, come richiesto dall'art. 21, comma 1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, che le condotte contestate con la determinazione DSAI/9/2025/S/eel sono cessate; segnatamente, la società ha prodotto attestato di versamento comprovante l'avvenuta restituzione a CSEA dell'ammontare degli OGdS non spettanti, per un importo complessivo di [700.000 - 740.000 euro]; in aggiunta la società ha dichiarato di aver provveduto nel 2024 all'integrazione e all'aggiornamento dei sistemi informatici, modificando la procedura di registrazione degli incassi in modo da garantire la corretta e tempestiva compilazione delle istanze di rimborso inviate a CSEA.
13. La realizzazione di uno specifico ed approfondito programma formativo straordinario dei dipendenti, espressamente calibrato sulla corretta gestione delle

istanze di partecipazione al Meccanismo di riconoscimento degli OGdS non riscossi (**impegno n. 1**), unitamente all’attivazione di un sistema di monitoraggio/*audit* dedicato, svolto in via preventiva — e dunque prima dell’invio a CSEA delle istanze di partecipazione al Meccanismo — (**impegno n. 2**) costituiscono un insieme di misure che, pur muovendo da attività astrattamente riconducibili alla diligente gestione societaria, risultano connotate da un livello di dettaglio e di specializzazione ulteriore. La loro configurazione concreta, infatti, le rende funzionali non solo al rafforzamento dei presidi interni, ma anche alla correzione del profilo di rischio direttamente connesso alle condotte oggetto di contestazione. Tali iniziative, anche in considerazione della loro complementarità e dell’integrazione con il successivo impegno n. 3, pertanto, contribuiscono complessivamente alla più efficace applicazione del Meccanismo e a prevenire il verificarsi di effetti negativi verso CSEA, tutelando l’equilibrio finanziario della Cassa e, di riflesso, la generalità degli utenti, sulle cui bollette incidono le relative componenti tariffarie.

14. L’**impegno n. 3**, concernente il versamento a CSEA, in un apposito conto relativo agli OGdS, denominato “*Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema*”, di cui all’articolo 33ter dell’Allegato A alla deliberazione 618/2023/R/com e s.m.i., di un contributo *una tantum*, si configura come una misura compiutamente definita che concorre, in aggiunta alla già intervenuta completa restituzione a CSEA degli importi contestati, a ripristinare ed alimentare proprio il conto CSEA su cui gravano gli oneri del Meccanismo, rafforzandone l’equilibrio, e, da ultimo, a ristorare i clienti finali, considerato che i costi derivanti dal Meccanismo sono distribuiti (socializzati) tra i clienti finali stessi.
15. Per le suesposte ragioni, l’Autorità ritiene che gli impegni presentati da MAGIS ENERGIA – quali risultanti dalla nota 15 dicembre 2025 (prot. Autorità 87300) – facenti parte integrante del presente provvedimento, siano utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate nel procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/9/2025/eel e, pertanto, ne dispone l’obbligatorietà nei confronti della società.
16. Al fine della valutazione positiva degli impegni di cui sopra, l’Autorità ritiene altresì necessario che la società comunichi i costi effettivamente sostenuti per adempiere a ciascuno degli impegni assunti e dia, altresì, separata evidenza contabile degli stessi costi nella nota di commento ai conti annuali separati, predisposta ai sensi dell’art. 21 del TIUC. Ciò anche al fine di consentire le corrette determinazioni, da parte dell’Autorità, in tema di riconoscimento tariffario, non potendo i costi sopportati dalla società per l’attuazione degli impegni essere annoverati tra quelli che concorrono alla determinazione dell’ammontare dei costi riconosciuti.
17. Per le già indicate ragioni e in considerazione della mancata presentazione di osservazioni da parte di terzi alla proposta di impegni, l’Autorità ritiene che si possa chiudere il procedimento sanzionatorio avviato con determinazione

DSAI/9/2025/eel nei confronti di AGSM AIM ENERGIA S.p.A., ora MAGIS ENERGIA S.p.A., ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 23, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com.

VISTA:

- l'istruttoria svolta dalla struttura competente con la quale si propone di approvare la proposta di impegni presentata da AGSM AIM ENERGIA S.p.A. ora MAGIS ENERGIA S.p.A. e di chiudere, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 23, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/9/2025/eel

DELIBERA

1. di approvare e rendere obbligatori, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 23, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 598/2023/E/com, gli impegni presentati da AGSM AIM ENERGIA S.p.A., ora MAGIS ENERGIA S.p.A., come risultanti dalla nota 15 dicembre 2025 (prot. Autorità 87300) (Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale), con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/9/2025/eel;
2. di prevedere che i predetti impegni vengano attuati osservando le seguenti tempistiche:
 - a) con riferimento all'impegno n. 1, la formazione specifica straordinaria verrà attuata entro 120 giorni dalla notifica della presente deliberazione di approvazione degli impegni, mentre le sessioni di aggiornamento saranno svolte annualmente dal 2027 al 2030 (compreso);
 - b) con riferimento all'impegno n. 2, l'attività di *audit* verrà attuata annualmente (in concomitanza con l'invio delle istanze a CSEA), dal 2026 al 2030 compreso;
 - c) con riferimento all'impegno n. 3, il versamento sarà attuato entro 60 giorni dalla data di notifica della presente deliberazione secondo le modalità che saranno indicate da CSEA;
3. di prevedere che MAGIS ENERGIA S.p.A. comunichi, nei termini di cui al successivo punto 6, i costi effettivamente sostenuti per l'attuazione di ciascuno degli impegni approvati con la presente deliberazione e i periodi temporali del loro sostenimento, dandone evidenza contabile nella nota di commento ai conti annuali separati, predisposta ai sensi dell'art. 21 del TIUC;

4. di ordinare, nel rispetto dei principi contabili, a MAGIS ENERGIA S.p.A. di iscrivere nello stato patrimoniale del primo bilancio utile, un fondo oneri di importo pari al costo stimato delle misure oggetto dei presenti impegni;
5. di chiudere il procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/9/2025/eel, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 23, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com;
6. di ordinare a MAGIS ENERGIA S.p.A. di trasmettere all'Autorità prova documentale dell'attuazione degli impegni nn. 1 e 2 entro il 31 dicembre di ogni anno (dal 2026 al 2030) e prova documentale dell'attuazione dell'impegno n. 3 entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza prevista e riportata nel precedente punto 2, lett. c);
7. di avvisare che, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del legislativo 93/11 e dell'art. 24 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il procedimento sanzionatorio potrà essere riavviato qualora la società contravvenga agli impegni assunti o il presente provvedimento si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. All'esito di tale procedimento l'Autorità potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni;
8. di comunicare il presente atto a MAGIS ENERGIA S.p.A. (P.IVA 02968430237) mediante PEC all'indirizzo energia@pec.gruppomagis.it e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali mediante PEC all'indirizzo info@pec.csea.it, nonché di pubblicarlo, con l'Allegato A in versione non confidenziale, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'acqua